

LA SCUOLA NON STATALE



LIBERARE ENERGIE

LA BUONA SCUOLA
PER RILANCIARE
IL PAESE

Indice

Introduzione	pag. 5
---------------------------	---------------

Capitolo I – La scuola non statale paritaria

1. Le scuole non statali paritarie	11
2. Gli alunni	11
3. Le risorse.....	12
4. Il personale.....	13
5. Il sindacato.....	15

Capitolo II – Legislazione. Le scuole paritarie e le scuole non paritarie

La legislazione in ordine cronologico dal 2007 al 2013	19
--	----

Capitolo III – Il sistema della scuola non statale

Premessa	25
1. Le scuole paritarie (D.M. 267/07 e D.M. 83/08)	25
Requisiti per la parità scolastica.....	26
Il mantenimento della parità	28
I titoli per insegnare nelle scuole paritarie	28
2. Le scuole non paritarie (D.M. 263/07 e D.M. 82/08)	31
3. La scuola non statale nelle Regioni	32

Capitolo IV – Le associazioni dei datori di lavoro e i CCNL di settore

1. AGIDAE.....	37
2. ANINSEI – Confindustria Federvarie.....	38
3. FISM	39
4. I CCNL a confronto: AGIDAE – ANINSEI – FISM	41
Gli orari di lavoro – I CCNL in vigore	
Personale ATA, Educatrici asilo nido, Docenti di scuola primaria	41
Gli orari di lavoro – I CCNL in vigore	
Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, Docenti in corsi liberi, altre funzioni.....	42
Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012	44
Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012 – Confronto sulla docenza	44

Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012 – Altre voci che compongono la retribuzione mensile	pag. 45
Qualifiche, mansioni e livelli di inquadramento	46

Capitolo V – La gestione delle crisi aziendali

Le tutele occupazionali	55
<i>Il contratto di solidarietà difensivo</i>	56
<i>Il trasferimento d'azienda</i>	59
<i>Il licenziamento individuale e collettivo</i>	60

Conclusioni	63
--------------------------	----

Introduzione

«1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia ...

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.» (commi 1, 2 e 3, art. 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62)

«Fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico ... le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche, da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro.» (commi 1 e 2, art. 1, D.M. 10 ottobre 2008, n. 83)

In questi ultimi quattro anni il dibattito sul tema della parità si è progressivamente trasformato in un vero e proprio scontro, spostandosi, in particolare, sulla legittimità ed opportunità del finanziamento nazionale, in presenza di consistenti riduzioni delle risorse destinate alla scuola statale. Il prossimo 26 maggio a Bologna sarà celebrato un controverso e contrastato referendum consultivo sull' utilizzo delle risorse finanziarie comunali, che vengono erogate alle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata secondo un consolidato ed efficiente sistema di convenzioni. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sull'abolizione o meno del contributo economico alle scuole

paritarie convenzionate: circa 600 € a bambino all'anno. Più ci si avvicina alla data del 26 maggio, più il quesito referendario si sposta dal livello locale a quello nazionale. Le amministrazioni di un numero significativo di comuni, che non hanno disponibilità di locali e di attrezzature sufficienti a coprire la domanda proveniente dalle famiglie, ed utilizzano lo strumento della convenzione con il sistema privato, guardano al risultato referendario con preoccupazione crescente.

La discussione, che spesso ha toccato livelli di scontro molto alti, appare sempre più un forzato quanto inutile esercizio verbale, perché le scuole paritarie di ogni ordine e grado stanno subendo i contraccolpi di una crisi economico-finanziaria che non lascia scampo. Non pochi Istituti paritari, profondamente radicati sul territorio, hanno cessato o sono in procinto di cessare l'attività a causa dei costi di gestione troppo elevati e dell'insufficiente numero di studenti per classe. Il mondo delle scuole cattoliche, caratterizzato da un alto grado di qualità dell'offerta di educazione e di istruzione, è in forte sofferenza. Anche le scuole laiche di pari prestigio stanno affrontando i medesimi problemi da posizioni diverse e forse diseguali. Vi è la fondata preoccupazione che il sistema paritario, parallelo a quello statale, porti con sé nell'eventualità di un forte ridimensionamento, pesanti conseguenze sul piano sociale ed economico, in particolare in quelle realtà regionali/provinciali dove l'offerta di educazione ed istruzione non statale è un solida e radicata realtà. E' noto che in alcune regioni e province l'offerta di educazione ed istruzione paritaria a gestione privata, in particolare nella fascia di età 0-6 anni è superiore, a volte di gran lunga, a quella pubblica. Come se ciò non bastasse è necessario non sottovalutare le possibili ripercussioni sul versante occupazionale. Migliaia di docenti, abilitati e con lunga esperienza, si troverebbero senza lavoro e senza concrete possibilità di reinserimento. Non dissimile sarebbe la sorte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Insomma, c'è da chiedersi a chi e se convenga che la scuola paritaria esaurisca la sua funzione. La situazione degli istituti, religiosi e laici, è al momento molto grave, non possono aumentare le rette, non ricevono finanziamenti adeguati, devono sostenere spese sempre più gravose. Anche il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, sin qui utilizzati per fronteggiare l'emergenza e mantenere costanti i livelli occupazionali, non sembra più in grado di svolgere un'efficace funzione di contenimento e di rilancio.

Chi rimarrà sul "mercato", ironia della sorte, saranno le scuole non paritarie o quelle paritarie riconducibili ai cosiddetti "diplomifici". Il risultato finale dello scontro tra i sostenitori e gli avversari delle scuole paritarie sarà proprio questo: cesseranno le attività le sole scuole che hanno sin qui rispettato le regole, continueranno ad operare quegli istituti che non hanno applicato i CCNL e che retribuiscono il personale docente solo con il "punteggio" annuale.

Su questo mondo, fortemente condizionato da una crisi di cui ancora non si vede l'inizio della fine, sta calando il sipario.

La CISL Scuola mantiene alta e costante l'attenzione verso questa realtà, raccoglie le preoccupazioni ed i timori del personale dipendente, si batte in primo luogo perché siano ovunque mantenuti i livelli

occupazionali, anche quando ciò può richiedere a tutti un sacrificio solidale; una scuola che chiude non è solo un'istituzione che non c'è più, è soprattutto la perdita di posti di lavoro e con essi la speranza di un possibile reimpiego.

Presto si riapriranno i tavoli dei rinnovi dei CCNL AGIDAE, FISM ed ANINSEI, scaduti nel dicembre 2012. I segnali che ci giungono dalle associazioni datoriali, assomigliano a delle vere e proprie invocazioni e richieste di aiuto. I Rinnovi, ci dicono, possono essere realizzati solo se si ha presente la pesante condizione in cui versano le istituzioni paritarie e lo stato di profondo disagio e allarme in cui vivono i lavoratori dipendenti.

La Cisl Scuola conosce queste realtà, sa che solo realizzando un contratto unico di comparto, in grado di superare le attuali ed illogiche diversità di trattamento economico e normativo, si potrà giungere a rafforzare il sistema paritario e dare ai lavoratori maggiori certezze e più efficaci strumenti di tutela occupazionale. La Cisl Scuola lo sa ed è per questo che viene percepita e vissuta dai lavoratori e dalle lavoratrici come l'organizzazione più vicina ai loro bisogni e più consapevole delle loro preoccupazioni.

CAPITOLO I

LA SCUOLA NON STATALE PARITARIA

1. Le scuole non statali paritarie

Gli ultimi dati MIUR (2009) indicano in 13.670 il numero delle scuole paritarie attive sul territorio nazionale, pari a poco più del 24% del totale delle scuole (56.789 unità).

Circa l'88% degli alunni frequenta scuole statali e poco più del 12% le scuole paritarie.

Nell'anno scolastico precedente (2007-2008) il numero delle scuole private paritarie era di 13.252. Nel successivo anno scolastico 2010-2011 il numero si riduce in modo significativo, attestandosi a poco meno di 11.000 unità.

Di queste oltre 8.000 sono scuole dell'infanzia, 1.500 sono scuole primarie e 1.500 sono scuole secondarie di primo e secondo grado.

La dislocazione delle scuole paritarie sul territorio nazionale varia molto da regione a regione. Nel Veneto, ad esempio, le sole scuole dell'infanzia paritarie sono circa 1.200 e coprono nella fascia dai 3 ai 6 anni oltre il 68% della domanda complessiva. Percentuali inferiori, ma pur sempre significative, si registrano in altre regioni del Nord. Rilevante è anche la presenza in quasi tutte le regioni, sebbene con percentuali largamente inferiori, delle scuole primarie e di quelle secondarie.

Sebbene nel comparto della Scuola non Statale paritaria siano presenti associazioni datoriali e di rappresentanza di tendenza laica e religiosa, i dati e le statistiche più attendibili provengono in gran parte dalla scuola cattolica, che dispone di un suo Centro Studi (CSSC).

2. Gli alunni

Gli alunni che frequentano le istituzioni non statali nel corrente anno scolastico assommano a circa il 12% del totale della popolazione scolastica. A causa della crisi economica il numero degli iscritti tende progressivamente a diminuire, determinando la conseguente chiusura di un rilevante numero di istituti paritari e la perdita di migliaia di posti di lavoro. A farne le spese è, in particolare, il personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dove si registra una più consistente diminuzione delle iscrizioni.

I ragazzi che hanno frequentato le scuole Cattoliche nell'a.s. 2010-2011, assommano a 740.636, così distribuiti per tipologia di indirizzo e circoscrizioni geografiche.

Gli alunni delle scuole cattoliche (a.s. 2010-2011)			
	Nord	Centro	Sud
Infanzia	298.358	55.786	99.613
Primaria	74.871	37.087	44.729
Secondaria di I grado	46.187	11.841	8.297
Secondaria di II grado	40.747	9.694	13.426

(Fonte *La scuola cattolica in cifre* di S. Cicatelli, G. Malizia e V. Pieroni, ed. CSSC, 2011)

Il numero in valore assoluto e in percentuale degli studenti che frequentano le scuole paritarie è al netto del numero dei bambini, compresi nella fascia di età 0-3 anni, che frequentano i nidi privati e le sezioni primavera.

I CCNL AGIDAE, ANINSEI e FISM del comparto della scuola non statale regolamentano i rapporti di lavoro anche del personale educativo dei nidi, micronido, asili condominiali, tagesmutter, sezioni primavera e ludoteche.

3. Le risorse

Con circa il 12% degli studenti, le scuole non statali paritarie ricevono annualmente un finanziamento inferiore all'1% della spesa pubblica complessiva, pari ad una media per studente di 476 euro. I contributi sono erogati dal MIUR al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione (art. 1, D.M. n. 46 del 30 gennaio 2013).

Nel dettaglio il contributo nazionale annuo, erogato sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti (D.M. 46/2013), è pari a 529 euro per ogni studente della scuola dell'infanzia, a 787 euro per ogni studente della scuola primaria, a 90 euro per ogni studente della secondaria di primo grado e a 47 euro per ogni studente della secondaria superiore. I dati sono riferiti all'annualità 2012.

Gli importi annui procapite sono significativamente diminuiti. Nel 2007 l'AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) aveva stimato in € 584, in € 866, in € 106 e in € 51 rispettivamente le risorse annue per allievi della scuola dell'infanzia, della primaria della secondaria di primo e di secondo grado (AGeSC, *Dossier: La Scuola Statale e paritarie*, marzo 2012).

Nel 2012 le risorse nazionali passano da 539 a 510 milioni di euro. L'importo è attribuito dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali prioritariamente alle scuole paritarie che svolgono un servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia, le risorse sono ripartite per un 20% fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale e per un 80% fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro. Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, il 20% del contributo è corrisposto a tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella Anagrafe nazionale alunni, non inferiore a 8 in ciascuna classe. Il restante 80% è ripartito fra tutte le scuole senza fini di lucro. Le scuole primarie parificate paritarie ricevono da parte del Ministero dell'Istruzione, mediante un'apposita convenzione (D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23), un significativo contributo in relazione al numero delle classi attivate, al numero degli allievi frequentati e alle esigenze connesse all'integrazione degli allievi diversamente abili (articolo 3, comma 2, O.M. 215/1992), che può toccare 20.000 euro per classe, per anno scolastico.

Il numero minimo di alunni per classe (8 alunni) ha condizionato in un recente passato soprattutto l'attribuzione della parità scolastica. Sotto tale numero la scuola non poteva ottenere lo status di paritaria e lo perdeva qualora lo aveva. Una sentenza del TAR del Lazio ha reso inefficace tale limite che comunque rimane finalizzato al solo finanziamento.

Ai finanziamenti statali rivolti alle scuole dell'infanzia e primarie convenzionate ed ora paritarie si aggiungono i finanziamenti locali in cifra all'incirca pari a quella statale (Contributi regionali e comunali). Per fare un esempio a Bologna una sezione di scuola materna privata paritaria, riceve, in seguito a convenzione comunale, circa 14.000,00 €. Inoltre riceve 3.000,00 € come contributo di miglioramento previsto dalla legge regionale 26/2001. Il contributo statale è di circa 16.000,00 €. Il totale fa 33.000,00 € per classe.

Analoghi contributi vengono dati da tutte le Regioni e comuni con cifre variabili.

Le spese totali

Sistema Nazionale Scolastico 2012		
Scuola statale		Scuola paritaria
Spese	Totali	Finanziamento
57.571.000.000	58.082.000.000	511.000.000
Studenti	Totale	Studenti
7.865.445	8.938.005	1.072.560
Spesa pro capite		Finanziamento pro capite
6.116	infanzia	529
7.366	primaria	787
7.688	sec. I grado	90
8.108	sec. II grado	47
Spesa media		Spesa media
7.319		476

(Fonte AGeSC)

4. Il personale

Non ci sono dati attendibili relativi al personale dipendente degli istituti paritari, o più in generale delle scuole non statali, fatta eccezione per quelli elaborati dal CSSC che, comunque fanno riferimento ad una sola componente l'intero sistema di educazione ed istruzione non statale.

La presenza di una molteplicità di associazioni datoriali presenti nel settore (AGIDAE, FISM, ANINSEI, FILIINS, FIINSEI, AISPEF, ...) rendono pressoché impossibile un dato certo.

A ciò si deve aggiungere la presenza massiccia di personale che opera con contratti di lavoro atipici, diversi dalla subordinazione, a cui la recente legge sulla riforma del mercato del lavoro, pare non aver posto un limite.

La legge n. 92/2012 ha reso di fatto inutilizzabile per le scuole non statali paritarie il contratto a progetto, ampiamente diffuso in questa categoria. Il divieto operato dalla cosiddetta legge Fornero non apporta modifiche alla legge n. 62/00, che consente il ricorso alla prestazione d'opera, determinando con ciò una sorta di corto circuito: *“Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive – si legge – possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. (art. 1, comma 5, L. 62/2000).*

Vi è un ulteriore distinguo da prendere in considerazione. Nella scuola non statale paritaria operano con incarichi diversi, che vanno dalla docenza, all'amministrazione fino alla dirigenza, un numero elevato di religiosi appartenenti o meno alla congregazione a cui fa riferimento l'istituzione scolastica. Di norma non sono annoverati tra il personale dipendente i religiosi appartenenti alla stessa congregazione che gestisce la scuola.

La normativa vigente prevede anche la presenza di volontari, fermo restando gli obblighi di legge per l'utilizzo di questo personale. Un ulteriore elemento di incertezza è dato dalla presenza di un numero significativo di personale assunto con contratti a tempo determinato, che cessa l'attività nel mese di giugno in coincidenza con la fine delle lezioni o nel successivo mese di agosto, al termine dell'anno scolastico. È pertanto più opportuno parlare di addetti, piuttosto che di personale dipendente, in tal caso è possibile azzardare una stima che, necessariamente, non tiene conto dell'indotto, che a sua volta impiega un numero elevato di personale. Nel conteggio finale è opportuno inserire anche il personale educativo dei nidi e quello delle sezioni primavera, in quanto regolamentati dai tre contratti di settore, firmati dalle OO.SS. Confederali.

Un ulteriore dato che ci consente di azzardare una stima deriva dal numero degli iscritti al Fondo Interprofessionale Fonder. Al 31 dicembre 2012 (dalla relazione sull'attività nell'anno 2012), risulta che gli iscritti certificati dall'Inps, provenienti dal settore “scuola” sono circa 68.000. Il numero comprende sia i dipendenti delle scuole AGIDAE, sia quelli della FISM, oltre ad un numero non elevato di dipendenti di enti di formazione. Tenuto conto che un numero consistente di scuole AGIDAE e FISM non aderiscono al Fonder, i dipendenti del settore “religioso” possono essere quantificati in oltre 80.000 unità.

Gli addetti, occupati nelle istituzioni educative e scolastiche delle tre maggiori associazioni AGIDAE, ANINSEI e FISM, secondo i dati stimati dalle rispettive organizzazioni datoriali assommano ad oltre 160.000 unità. Non si conoscono i dati relativi alle altre organizzazioni datoriali che, comunque, associano un numero non elevato e quindi significativo di istituzioni.

5. Il sindacato

Prima di entrare nel merito delle problematiche legate alla adesione al sindacato e quindi della sua presenza attiva nelle istituzioni educative e scolastiche non statali, prendiamo in considerazione i “diritti sindacali” presenti e regolamentati dai tre CCNL AGIDAE, ANINSEI e FISM.

I diritti sindacali nei CCNL della Scuola non Statale paritaria			
	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Informazione	Preventiva su: rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi	Preventiva su: rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi	Preventiva su: rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi
Rappresentanza sindacale	1 RSA in istituti fino a 15 dipendenti. 1 RSA per ogni Organizzazione Sindacale in Istituti con oltre 15 dipendenti	1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale	1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale
Permessi sindacali (retribuiti)	20 ore quadrimestrali per rappresentanza	1 ora e 30 minuti per a.s. per rappresentanza sindacale, per singolo lavoratore in servizio	75 ore per a.s. per ogni rappresentante sindacale
Assemblea	10 ore annue individuali (retribuite) per a.s.	10 ore annue individuali (retribuite) per a.s.	10 ore annue individuali (retribuite) per a.s.
Permessi retribuiti ai Dirigenti sindacali	10 giorni annui anche cumulabili	12 giorni annui anche cumulabili	10 giorni annui non cumulabili
Affissioni	Diritto alla bacheca sindacale	Diritto alla bacheca sindacale	Diritto alla bacheca sindacale
Ritenute sindacali	Su delega per 13 mensilità	Su delega per 13 mensilità	Su delega per 13 mensilità

La presenza del sindacato nelle istituzioni educative e scolastiche è molto spesso connessa all’insorgere di problemi individuali e collettivi e non ad una scelta consapevole di natura culturale e politica. Solo in pochi casi, e già dove il sindacato è presente da tempo, si registra una

adesione non condizionata da fattori congiunturali e di rischio occupazionale. Nella maggior parte dei casi il personale dipendente ricorre alle “cure” del sindacato quando la propria situazione o quella dell’intera struttura in cui lavora è in oggettive difficoltà. Anche in questi casi “estremi” e spesso tardivi, si riscontra nel personale dipendente una sorta di “paura” o di resistenza a far conoscere all’esterno la scelta di iscriversi. Tuttavia in questi ultimi anni si sta assistendo ad una crescita della presenza del sindacato nelle istituzioni educative e scolastiche, dovuta a più fattori, alcuni interni, altri esterni. In primo luogo sta facendosi strada la consapevolezza che il sindacato, la Cisl Scuola in particolare, non nutre preclusioni di natura ideologica nei riguardi del settore privato in generale e che pertanto la sua azione è tesa esclusivamente alla tutela dei diritti e al mantenimento dei livelli occupazionali. In secondo luogo si sta, finalmente, superando quell’atavico timore che la presenza del sindacato possa determinare una sorta di “frattura insanabile” nei rapporti “spesso familiari” tra la dirigenza ed il dipendente.

CAPITOLO II

LEGISLAZIONE

LE SCUOLE PARITARIE E LE SCUOLE NON PARITARIE

La legislazione in ordine cronologico dal 2007 al 2013

1. **D.M. 21 maggio 2007** – Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2007-2008.
2. La **legge n. 27 del 3 febbraio 2006** ha modificato il quadro normativo in materia di scuole non statali riconducendole, di fatto, a due sole tipologie. SCUOLE PARITARIE E SCUOLE NON PARITARIE.
3. Il **D.M. n. 267 del 29 novembre 2007** è il regolamento recante la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1-bis, c.2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 febbraio 2006, n. 27**.
4. Il **D.M. n. 263 del 29 novembre 2007** è il regolamento recante la disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'art. 1-bis, c.2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 febbraio 2006, n. 27**.
5. **D.M. 10 ottobre 2008 n. 82** – Linee guida per l'attuazione del regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuola non paritarie.
6. **D.M. 10 ottobre 2008 n. 83** – Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.
7. **D.M. 10 ottobre 2008 n. 84** – Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie.
8. **Nota ministeriale 17 ottobre 2008, n. prot. 11052** – Anticipo dei contributi spettanti alle scuole paritarie per l'a.s. 2008-2009.
9. **D.M. 18 marzo 2009, n. 34** – Contributi alle scuole paritarie
10. **D.M. 4 novembre 2009, n. 89** – Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2009-2010.
11. **MIUR nota del 16 marzo 2010** a firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, Mario G. Dutto, su "Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie": *Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie, al pari delle istituzioni statali, a partire dall'a.s. 2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento. Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi... Le scuole secondarie di II grado paritarie che intendano attivare*

nuovi corsi relativi ad indirizzi diversi da quelli attualmente riconosciuti come paritari, ovvero ulteriori corsi non congruenti con gli attuali per effetto delle confluenze previste negli allegati ai Regolamenti, debbono presentare domanda di estensione della parità all'Ufficio Scolastico Regionale entro il 31.3.2010, indicando il percorso di studi di nuovo ordinamento di cui si chiede l'istituzione dall'a.s. 2010/11, a partire dalla classe prima in vista della progressiva istituzione dell'intero corso. (...) Tutti i precedenti decreti di autorizzazione a sperimentazioni di singola scuola cessano di efficacia con l'esaurirsi delle classi attuali. Le scuole secondarie di II grado già funzionanti come non paritarie, o quelle che avvieranno l'attività dall'a.s. 2010/2011 e che presenteranno domanda di riconoscimento della parità scolastica entro il 31.3.2010, ai sensi del D.M. n. 267 del 29.11.2007 e del D.M. n. 83 del 10.10.2008, potranno essere autorizzate al funzionamento della sola classe prima, a sviluppo graduale, di un percorso di studi previsto dai nuovi ordinamenti. Sono fatte salve eventuali disposizioni già diramate in materia dagli Uffici Scolastici Regionali.”.

12. **Conferenza Stato Regioni del 7 ottobre 2010** – Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri per la distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie da destinare al sostegno delle scuole paritarie.
13. **D.M. 25 marzo 2011, n. 25** – Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2010-2011.
14. **D.M. 6 febbraio 2013 n. 46** – Contributi scuole paritarie a.s. 2012-2013, a cui ha fatto seguito il D.D. n. 3 del 12 marzo 2013, riportante l'assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai sotto elencati Uffici scolastici regionali

	USR	Risorse capitolo 1477
1	Lombardia	66.327.703
2	Piemonte	17.647.605
3	Liguria	7.933.641
4	Veneto	32.966.867
5	Emilia Romagna	20.810.264
6	Friuli Venezia Giulia	5.154.028
7	Toscana	11.538.115
8	Umbria	1.813.369
9	Lazio	31.653.440
10	Marche	2.935.754
11	Molise	484.343
12	Abruzzo	3.223.748
13	Puglia	12.399.486
14	Campania	38.329.758
15	Basilicata	1.072.510
16	Calabria	6.470.733
17	Sardegna	4.971.356
18	Sicilia	9.878.376
	totale	275.611.096

15. **D.M. 25 marzo 2013** recante “Modifiche al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”, all’art. 4, lettera c) così recita: “Modificazioni all’art. 15 del D.M. n. 249 del 2010 – *Lettera C) all’art. 15: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: ...*

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile ad insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno.”.

CAPITOLO III

IL SISTEMA DELLA SCUOLA NON STATALE

Premessa

Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle linee guida del 2008, devono intendersi sostituite e non più applicabili (art. 1, comma 1.5, D.M. 83/08).

L'intera materia e il relativo quadro di riferimento devono intendersi superati e, pertanto, non sono più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento (art. 1, comma 1.4, D.M. 83/08).

Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, Capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle sole due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie (comma 1, art. 1-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27).

La vigente normativa riprende in larga parte la regolamentazione delle circolari nn. 163/00 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative) e 31/03 (Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica).

Le due tipologie sono regolamentate da:

1. scuole paritarie (D.M. 267/07 e D.M. 83/08);
2. scuola non paritarie (D.M. 263/07 e D.M. 82/08).

Il D.M. n. 84 del 10 ottobre 2008 adotta le Linee Guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie. Le Linee Guida sono elaborate sulla base del DPR 9 gennaio 2008, n. 23 "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27". Le convenzioni, stipulate dal Direttore dell'USR, hanno la durata massima di 9 anni. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga revocata la parità scolastica.

1. Le scuole paritarie

Sono definite "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (comma 2.1, art. 1, D.M. 83/08).

Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a

contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

Il gestore della scuola paritaria, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istruzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell'Amministrazione (comma 2.4, art. 1, D.M. 83/08). Il gestore deve essere cittadino italiano, aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

Requisiti per la parità scolastica

L'istanza di riconoscimento della parità deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente a quello da cui decorrono gli effetti della parità. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 62 del 2000 (*comma 2, art. 1-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27*). Con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

- i dati relativi al proprio status giuridico;
- l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole di pubblicità e comunque accessibile a chiunque nella scuola abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare anche l'eventuale finanziamento proveniente dallo Stato;
- impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- l'impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
- l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali;
- l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi;

- la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all'essere un soggetto giuridico "con fini di lucro" o "senza fini di lucro".

Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie, che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia, comunque, comunanza di interessi. Tra i requisiti per l'ottenimento e/o il mantenimento della parità scolastica vi è l'impegno di istituire classi di almeno 8 allievi iscritti e frequentanti. Costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore a 8 (punto 3.5, art. 3, D.M. 83/08).

La norma che fissa il limite minimo di 8 studenti per classe è già presente nel Decreto del 21.5.2007, anche se finalizzata al solo accesso alla contribuzione pubblica, diviene con il D.M. 83/08 il requisito "forte" per l'ottenimento e/o il mantenimento della parità. La norma restrittiva rende difficile la permanenza "sul mercato" delle scuole paritarie di dimensioni ridotte, dislocate su comuni scarsamente abitati, o di scuole che attraversano periodi, medio lunghi, di difficoltà a causa della contrazione della domanda. Il requisito del numero minimo di alunni viene ad essere superato dal TAR del Lazio, (Sez. III bis, sentenze n. 7265/09 e n. 7269/09, passate in giudicato) che ha annullato la predetta disposizione "limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l'intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8".

Il MIUR con nota del 24.6.2011, a firma del Direttore Generale Carmela Palumbo (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica) recepisce le citate sentenze del TAR del Lazio che, si legge, *ha annullato la predetta disposizione limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l'intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8. Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL. a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell'annullamento dell'art. 1, c.6, lett. f), del D.M. n. 267 del 29.11.2007.*

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche nelle scuole dell'infanzia deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti dal personale docente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il Coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o di titolo equipollente (comma 6.7, art. 6 D.M. 83/08).

Per il personale docente i contratti individuali di lavoro devono essere conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria (comma 3.4, art. 6 D.M. 83/08).

La C.M. 163/00 estendeva a tutto il personale l'obbligo di conformità dei contratti individuali ai CCNL di categoria, la norma fu ripresa dalla successiva C.M. 31/03 in chiave riduttiva con l'esclusione del personale ATA. La lettera h. dell'art. 1 della L. 62/00 sui contratti individuali prevede il rispetto dei CCNL e non la conformità agli stessi. Parimenti la C.M. 83/08 non ripropone alcun obbligo di applicazione dei CCNL per il personale non docente, comunque dipendente. Per il Coordinatore delle attività educative e didattiche, potendo lo stesso coincidere con il gestore, pur essendo separate le funzioni, non vi è obbligo di applicare un CCNL di categoria. La norma è fissata alla lettera i, punto 3.4, art. 3 del D.M. 83/08.

Viene consentita l'apertura di una sola classe collaterale (se terminale) e di un numero (non definito dalla norma) di classi sdoppiate (punti 4.7 e 4.8 del D.M. 83/08).

Nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titoli di studio specifici, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore didattico (punto 6.3, art. 6, C.M. 84/08).

Nella scuola paritaria tali attività sono affidate, di norma, a maestre fornite del relativo titolo abilitante e/o di specifica idoneità. L'assunzione di tale personale è a tempo indeterminato. La possibilità di ricorrere ad esperti potrebbe incentivare la precarizzazione del lavoro attraverso il ricorso a personale assunto con contratti di collaborazione e per periodi limitati al loro solo effettivo utilizzo o con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Va ricordato che il diritto di precedenza nelle successive assunzioni opera solo in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 4. quater, D.Lgs 368/01) La norma citata appare altresì poco chiara, in particolare, rispetto all'accertamento dei requisiti richiesti al personale "esperto".

Il mantenimento della parità

L'accertamento della permanenza dei requisiti della parità è affidato agli Uffici Scolastici Regionali (art. 5 del D.M. 83/2008). Il gestore deve dichiarare la permanenza del possesso dei requisiti all'USR entro il 30 settembre di ogni anno e i dati relativi al coordinatore (titoli culturali e professionali) e ai docenti (titoli professionali e abilitanti), il numero delle sezioni e classi attivate e degli allievi frequentanti, l'avvenuta attivazione degli Organi collegiali e l'adozione del POF. È fatto obbligo al gestore di comunicare tempestivamente all'USR la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.

I titoli per insegnare nelle scuole paritarie

Al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n. 297/94. Il personale delle

scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 bis, della legge 62/00 (D.M. 83/08).

Art. 1, comma 4 bis, legge 62/2000 così come integrato e modificato dal comma 8, art. 1 del DPR 7 sett. 2007, n. 147. G.U. n. 208 del 7 sett. 2007:

"10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio ~~alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento~~ nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti".

Il personale non abilitato tuttora in servizio nelle scuole paritarie ai sensi dal citato comma 4-bis o successivamente assunto, può partecipare ai percorsi formativi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché nella scuola dell'infanzia e primaria, secondo quando stabilito dal Regolamento (D.M. 25 marzo 2013) recante "modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249", all'art. 4, lettera c).

Art. 4, D.M. 25 marzo 2013 "Modificazioni all'art. 15 del D.M. n. 249 del 2010"

Lettera C) all'art. 15: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

...

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, PARITARIE OVVERO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale ricnducibile ad insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO."

Il ricorso ad una terminologia propria del settore della scuola statale, *ruolo e non ruolo*, adottata dal D.M. 25 marzo 2013, rischia di ingenerare confusione e di escludere, proprio quel personale docente delle scuole non statali paritarie, che non si identifica in una delle due categorie di rapporto. Il personale della scuola non statale paritaria è assunto con contratti di lavoro a tempo determinato (il *non di ruolo* per la scuola di Stato), se non abilitato e a tempo indeterminato (*di ruolo*) se abilitato. Ma questa regola non è uguale per tutti. Molti docenti sono in servizio nelle istituzioni paritarie con contratti a tempo indeterminato pur non possedendo la specifica abilitazione. È il personale che, alla data della entrata in vigore della legge sulla parità, era in tale condizione. Costoro sono attualmente tutelati – sino ad oggi – dal citato comma 4 bis che ne vieta il licenziamento. Pertanto la norma che estende l'accesso ai percorsi TFA ai soli docenti della scuola paritaria non di ruolo, escluderebbe proprio quel personale, più anziano, che ne ha maggiormente bisogno per poter rimanere in servizio.

2. Scuole non paritarie

Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano determinate condizioni di funzionamento.

Le scuole non paritarie sono iscritte in elenchi regionali affissi all'albo dell'ufficio scolastico regionale e aggiornati ogni anno.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Esse non possono rilasciare titoli di studio, aventi valore legale, né attestati intermedi né finali con valore di certificazione legale.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, della legge n. 27/06, assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. 82/08, art. 2, comma 2.3). Il comma 5 dell'art. 1 bis della legge n. 27/06 afferma che non possono essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione le sedi e le attività di insegnamento che non presentano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi delle scuole non paritarie.

Questi i requisiti che devono possedere le scuole per l'iscrizione per negli elenchi regionali delle scuole non paritarie (comma 4, art. 1 *D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27*):

- un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, richiesta per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

3. La scuola non statale nelle Regioni

La scuola non statale paritaria è presente su tutto il territorio nazionale. In alcune realtà regionali è parte fondante di un sistema in stabile e produttivo equilibrio tra pubblico e privato. Ad esempio nel territorio della sola provincia di Brescia, accanto alle scuole pubbliche dell'infanzia, operano oltre 260 istituzioni paritarie, per un totale di 860 sezioni attive. Gli alunni che le frequentano assommano ad oltre 21.000 di cui circa 2.500 sono stranieri. Oltre 1.800 persone, tra docenti ed ATA lavorano in queste strutture private. Il Presidente della Regione Toscana propone la costituzione di un tavolo permanente con il mondo della scuola paritaria che, per la sola fascia 3-6 anni, opera con oltre 400 scuole, che accolgono circa 25.000 bambini. Il Comune di Reggio Emilia finanzia per oltre 800.000 euro la costruzione di una scuola dell'infanzia con il contributo pubblico e privato. Il 26 maggio rischia di saltare il sistema integrato pubblico-privato che da anni sta dando positivi risultati a Bologna. Un comitato ha indetto un referendum contro le convenzioni che il comune accende con il settore dell'istruzione privata paritaria, sebbene nel 2012 oltre 1.700 bambini, rimasti fuori, hanno trovato posto in scuole dell'infanzia paritarie.

ABRUZZO

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

BASILICATA

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

BOLZANO

Sono previsti interventi per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Sono previsti contributi alle scuole paritarie per "costruzione ed ampliamento degli edifici, nonché per requisiti urgenti"

CALABRIA

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

CAMPANIA

Sono previsti interventi solo per gli allievi che frequentano le non statali gestite dagli enti locali. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

EMILIA ROMAGNA

Sono previsti interventi per gli allievi che frequentano il sistema nazionale di istruzione e quindi delle scuole non statali. Non solo previsti contributi alle scuole paritarie.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi delle scuole dell'infanzia non statali. Sono previsti, inoltre, contributi per gli studenti delle scuole paritarie e per progetti volti alla qualificazione e alla espansione dell'offerta formativa.

LAZIO

Sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi delle scuole paritarie. Non solo previsti contributi alle scuole paritarie. Dal 2002 è previsto un intervento “a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia”.

LIGURIA

Dal 2006 con l'approvazione della legge “norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione” sono previsti interventi a sostegno della libertà di scelta delle famiglie verso tutte le componenti del sistema educativo. Dal 2002 è in vigore la legge “interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie”.

LOMBARDIA

la Regione ha introdotto i “buoni scuola” per redditi annui inferiori ai 30.000 euro.

MARCHE

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

MOLISE

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Sono previsti contributi alle scuole paritarie dell'infanzia e primarie non statali.

PIEMONTE

La Regione ha introdotto i “buoni scuola” con minima possibilità di accesso per gli allievi delle scuole paritarie. I buoni sono attribuiti per fasce di reddito annuo fino a 40.000 euro. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

PUGLIA

Pur previsti dalla normativa, i contributi non risultano essere erogati.

SARDEGNA

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. La normativa vigente prevede contributi alle scuole paritarie nell'ordine del 44% delle spese ammissibili per gli oneri di gestione.

SICILIA

La legge n. 14 del 2003 fissa le “norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementare e secondarie”. Il buono scuola è esteso agli studenti delle scuole paritarie. Sono previsti contributi regionali per le sezioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. I buoni scuola non sono più erogati dall'a.s. 2008-2009.

TOSCANA

Sono previsti contributi alle scuole non statali.

TRENTO

Prevede assegni di studio per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo l'equipollenza di trattamento previsto per quelli delle scuole statali. Sono previsti contributi alle scuole non statali.

UMBRIA

Sono previsti interventi a livello di Comune per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.

VALLE d'AOSTA

Non vi è distinzione tra scuole statali e scuole paritarie riconosciute.

VENETO

È in vigore la legge n. 1/2001 “interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie” che predispone specifici interventi per famiglie degli alunni delle scuole non statali paritarie.

(Fonte CNOS FAP, AGeSC e CSSC)

CAPITOLO IV

LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E I CCNL DI SETTORE

AGIDAE 2010-2012; ANINSEI 2010-2012; FISM 2006-2009

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolamentato da tre CCNL riferibili alle tre grandi associazioni dei datori di lavoro.

1. AGIDAE

(Associazione Gestori Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica)

Presidente Padre Francesco Ciccimarra

Sede via V. Bellini 10

00198 Roma

agidae@agidae.it

www.agidae.it

T. 06 85457101

F. 06 85457111

Associazione componente la FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative).

Strutture di sistema:

- FONDER: Fondo Enti Religiosi (Formazione Continua utilizza il Finanziamento dello 0,30% del monte salari del personale iscritto al Fondo).
- AGIQUALITAS: Ente di certificazione della qualità delle istituzioni educative e scolastiche.
- AGILABOR: Ente strumentale di formazione continua (finanziato dal MLPS).
- SERVIZI di CONSULENZA: *paghe e pensioni, Assicurativa, Fiscale, progetti Formativi e Legale.*
- Pubblica la rivista bimestrale "AGIDAE".

L'AGIDAE è firmataria del CCNL 2010-2012 Scuola con le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL SCUOLA
- FLC CGIL
- UIL SCUOLA
- SNALS Conf. Sal
- SINASCA

Il CCNL AGIDAE è considerato il migliore tra i Contratti della scuola non statale sotto il profilo normativo ed economico.

È l'unico contratto di natura privatistica che, di fatto, lega la presenza in servizio del docente alla presenza in classe degli allievi e riconosce e valorizza il merito attraverso un sistema misto presenza/aggiornamento.

L'AGIDAE rappresenta le Scuole Cattoliche di ogni ordine e grado (gestite dalle maggiori Congregazioni religiose).

Le Scuole Cattoliche aderenti all'AGIDAE assommano ad oltre 1.600 (in preoccupante diminuzione).

Il Personale dipendente è di circa 40.000 unità (stima).

Oltre il 90% del personale è con Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il numero degli addetti è in costante diminuzione a seguito della chiusura di classi e di istituti per contrazione della popolazione scolastica che storicamente si rivolge alle scuole paritarie.

I servizi ausiliari e tecnici (cucina, pulizie, manutenzione ecc.) vengono molto spesso affidati, tramite affitto di ramo d'azienda, trasferimento di ramo d'azienda, appalto e altro ancora, a cooperative esterne che assorbono, su accordo sindacale, il personale in esubero.

In questo periodo molti istituti in crisi di iscrizioni e a seguito della diminuzione del personale docente appartenente alle congregazioni, trasferiscono la proprietà e la parità a soggetti diversi. L'AGIDAE soffre l'effetto dumping del CCNL ANINSEI verso il quale si sta orientando un crescente numero di istituti.

2. ANINSEI – Confindustria Federvarie

(Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione)

Presidente Ing. Luigi Sepiacci

Viale Pasteur, 10

00144 Roma

segreteria@aninsei.it

www.aninsei.it

T. 0698353719

F. 0689281380

Strutture di sistema:

- SERVIZI di ASSISTENZA LEGALE, SINDACALE E PROFESSIONALE

L'ANINSEI è firmataria del CCNL 2010-2012 con le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL SCUOLA
- FLC CGIL
- UIL SCUOLA
- SNALS

Il CCNL ANINSEI è il contratto più utilizzato nel settore della scuola paritaria laica (accademie, scuole e corsi di lingue, convitti e conservatori, università private).

L'ANINSEI rappresenta le Scuole laiche di ogni ordine e grado, gestite da Enti e privati. Adottano questo CCNL anche le scuole straniere in Italia. Il numero delle Istituzioni che utilizzano il CCNL ANINSEI è molto alto, difficilmente quantificabile in quanto la maggior parte di esse non sono iscritte all'associazione e quindi non registrate.

Il numero degli addetti ai quali si applica il CCNL ANINSEI è superiore alle 80.000 unità (stima).

Verso questo CCNL si stanno orientando, per ragioni economiche, anche le istituzioni scolastiche ed educative aderenti all'AGIDAE e alla FISM (di seguito).

Il CCNL ANINSEI presenta le retribuzioni più basse, minori tutele ed orari di lavoro caratterizzati da una forte flessibilità (articolo "prolungamento orario"). Consente una gestione dei rapporti di lavoro meno vincolante rispetto agli altri CCNL.

Le istituzioni scolastiche e di educazione aderenti all'ANINSEI si servono di rapporti di lavoro co.co.pro. in percentuali elevate, difficilmente controllabili dalle OO.SS. (Il CCNL ANINSEI regola tale tipologia di contratto individuale).

Molto utilizzato è il contratto a tempo determinato ed il ricorso al monte ore.

3. FISM

(Federazione Italiana Scuole materne)

Segretario nazionale Prof. Luigi Morgano

Via della Pigna 13/a

00186 Roma

fismnazionale@tin.it

www.fism.net

T. 06 69870511

F. 06 69925248

Associazione componente la FIDAE (Federazione Istituti di Attività Educative)

Strutture di sistema:

- Aderisce a FONDER (Fondo Interprofessionale degli Enti Religiosi).
- Dispone di un CENTRO SERVIZI NAZIONALE di ASSISTENZA SINDACALE e PROFESSIONALE.
- Si articola in SETTORI di INTERVENTO: "Prima infanzia", "Disabilità"; "inserimento bambini stranieri", "Federalismo fiscale e scuole FISM", "Rapporti tra FISM nazionale e FISM provinciali e regionali", "Pedagogico".
- Pubblica il bimestrale PIB (Prima i bambini) e il mensile Notizie Fism.

La FISM è firmataria del CCNL 2006-2009 con le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL SCUOLA
- FLC CGIL
- UIL SCUOLA
- SNALS

Il CCNL FISM è specifico della scuola dell'infanzia e del settore educativo (la Fism ha chiesto di estendere la sfera di applicazione del

CCNL anche al personale delle scuole primarie). Non ha rinnovato, per ragioni esclusivamente economiche, il CCNL 2006-2009.

La delegazione contrattuale ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo economico nel novembre 2011 (successivamente denunciato dalla stessa FISM). Un successivo accordo economico è stato sottoscritto nel mese di maggio 2012 riferito al periodo 2010-2012. Tale Accordo è stato possibile solo a seguito della posizione assunta dalla Cisl Scuola.

La FISM chiede alla OO.SS. di impegnarsi sul tema del finanziamento delle scuole non statali.

La Federazione soffre l'effetto dumping del CCNL ANINSEI.

Nel Veneto l'offerta della Fism (0-6 anni) rappresenta oltre il 60% dell'offerta complessiva.

Oltre il 90% del personale è con Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il personale in servizio è di circa 40.000 unità. La Federazione è molto attiva sui territori, legata alle parrocchie e ai movimenti cattolici.

4. I CCNL a confronto: AGIDAE-ANINSEI-FISM

Gli orari di lavoro – I CCNL in vigore

Personale ATA, Educatrici asilo nido, Docenti di scuola primaria

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
PERSONALE ATA	38 settimanali	38 settimanali	37 settimanali
Recupero orario	26 ore annue di permesso retribuito	no	no
EDUCATRICI ASILO NIDO	37 settimanali	36 settimanali	35 settimanali
Orario accessorio annuo	no	no	no
Orario funzionale	no	no	no
Prolungamento orario	no	no	no
Recupero orario	no	no	Non presenza retribuita nei periodi di sospensione dell'attività educativa
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	31 settimanali	34 settimanali	32 settimanali
Orario accessorio annuo	50 ore annue (max)	no	no
Orario funzionale	Monte annuo non definito	110 ore annue (max)	no
Prolungamento orario	70 ore annue	4 ore settimanali (max)	3 ore settimanali (max)
Recupero orario prolungato e/o retribuzione aggiuntiva	26 giorni di ferie per a.s. --- No presenza retribuita durante sospensione attività didattica	Nessun recupero. È retribuito: 80% del costo orario per tutto l'anno	26 giorni di permesso retribuito per a.s. --- La non presenza durante sospensione attività didattica è retribuita
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	24 ore settimanali	24 ore settimanali	no
Orario accessorio annuo	50 ore annue	no	no
Orario funzionale	Monte annuo non definito	110 ore annue (max)	no
Prolungamento orario	70 ore annue	8 ore settimanali	no
Recupero orario prolungato e/o retribuzione aggiuntiva	26 giorni di ferie per a.s. No presenza retribuita durante sospensione attività didattica	Nessun recupero È retribuito: 80% del costo orario per tutto l'anno	no

Gli orari di lavoro – I CCNL in vigore
Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, Docenti in corsi liberi, altre funzioni

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO	18 settimanali	18 settimanali	no
Orario accessorio annuo	50 ore annue (max)	no	no
Orario funzionale	Monte ore annuo non definito	110 ore annue	no
Prolungamento orario	70 ore annue	6 ore settimanali	no
Recupero orario prolungato e/o retribuzione aggiuntiva	26 giorni per a.s. No presenza retribuita durante sospensione attività didattica	Nessun recupero. È retribuito: 80% del costo orario per tutto l'anno	no
DOCENTI IN CORSI LIBERI	22 settimanali	1196/1091 ore annue	no
Orario accessorio annuo	Non specificato	no	no
Orario funzionale	Non specificato	no	no
Prolungamento orario	Non specificato	no	no)
Recupero orario potenziato	no	no	no
ALTRE FUNZIONI			
ASSISTENTI VIGILANZA AL DOPOSCUOLA/SOCIALI	30 ore settimanali (doposcuola)	36 ore settimanali (sociali)	no
MODELLI VIVENTI	32 ore settimanali	no	no
ISTRUTTORI	30 ore settimanali	36 ore settimanali	no
TUTOR	30 ore settimanali	no	no
LETTORI DI LINGUA MADRE	24 ore settimanali	24 ore settimanali	

I quadri orari, così come sinteticamente riepilogati nelle due precedenti tabelle, presentano notevoli differenze tra un contratto ed un altro, tali da incidere oltre che sugli impegni settimanali individuali anche sul relativo costo del lavoro. Agli orari di lavoro sono connesse altre materie contrattuali quali i permessi ed i recuperi. In alcuni periodi dell'anno, coincidenti con le festività di Natale e Pasqua, il personale dipendente da Enti che adottano il CCNL AGIDAE non è tenuto alla presenza in servizio, pur percependo l'intera retribuzione. La non presenza retribuita, inoltre, per questo personale si estende anche a tutti gli altri periodi di sospensione dell'attività didattica, qualora lo stesso abbia programmato ed effettuato il pacchetto delle cosiddette 70 ore annue. In tal modo ai 33 giorni lavorativi di ferie ordinarie, il CCNL AGIDAE aggiunge ulteriori 26 giorni, portando le ferie complessive per anno scolastico a 59 giorni, ovvero a circa 10 settimane (il sabato è considerato lavorativo). A ciò si aggiungono ulteriori 10 giorni, sempre di ferie, qualora il dipendente abbia effettuato almeno 40 ore di formazione/aggiornamento al di fuori del proprio orario settimanale di lavoro. Anche il CCNL FISM (non rinnovato nella parte normativa dal 2009, tuttora vigente) prevede per il personale docente della scuola dell'infanzia, così come indicato dalle tabelle, un meccanismo di recupero delle tre ore settimanali aggiuntive, se effettuate. In tal caso il personale ha diritto ad usufruire di 26 giorni di permesso retribuito anche conglobati (per il CCNL AGIDAE sono 26 giorni di ferie) da utilizzare durante l'anno scolastico. Per orari potenziati inferiori alle tre ore settimanali il CCNL prevede recuperi di entità minore. Sul recupero dell'orario settimanale aggiuntivo si è aperta una "vertenza" con la Federazione, che da sempre sostiene che il sabato, anche in presenza di orari settimanali articolati su 5 giorni, debba essere considerato "permesso retribuito". La Cisl Scuola si è sempre opposta a tale interpretazione, sostenendo che, in mancanza di un orario di lavoro, collocato nella giornata del sabato, non può essere chiesto alcun permesso orario. La questione non ha ad oggi trovato una soluzione condivisa e definitiva.

Il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni aderenti alla FISM, non presente nell'istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione dell'attività educativa e didattica, fermo restando la retribuzione, non è tenuto ad alcun recupero. Le parti hanno voluto precisare la loro volontà allegando all'art. 42 una dichiarazione congiunta, parte integrante dell'articolo. La dichiarazione precisa che *le ore non svolte dal personale docente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle 44 settimane, non sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del lavoratore, né possono essere imputabili a ferie.*

A differenza degli altri CCNL, il CCNL ANINSEI-Federvarie, che prevede un orario settimanale potenziato, non consente che il lavoratore dipendente, educatore o docente, possa assentarsi durante i periodi di sospensione dell'attività educativa e scolastica. L'orario potenziato è retribuito con l'80% del costo orario ordinario, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Personale ATA (I livello)	1.416,74	1.122,83	1.259,74
Personale ATA (II livello)	1.455,86	1.149,62	1.309,10
Personale ATA (III livello)	1.496,58	1.205,14	1.311,00
Personale ATA (IV livello)	1.541,70	1.266,22	1.352,92
Personale ATA (V livello)	1.616,80	1.349,64	1.426,62
Personale ATA (VI livello) e direttivo	1.793,49		
Personale ATA (VII livello)		1.370,30	1.587,07
Personale ATA (VIII livello) (Aninsei liv. A)		1.436,38	1.622,98
Personale ATA (VIII livello) (Aninsei liv. B)		1.514,68	
Educatori asili nido		1.205,14	1.426,62
Docenti di scuola dell'infanzia	1.541,70	1.266,22	1,444,55
Docenti di scuola primaria	1.541,70	1.349,64	
Docenti di secondaria superiore di primo e secondo grado	1.616,80	1.349,64	
Docenti corsi liberi/interpreti e traduttori/accademie	1.616,80	1.370,30	
Lettori di lingua madre	1.496,58		

Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012 – Confronto sulla docenza

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Educatori asili nido	1.541,70	1.205,14	1.426,62
Docenti di scuola dell'infanzia	1.541,70	1.266,22	1,444,55
Docenti di scuola primaria	1.541,70	1.349,64	
Docenti di secondaria superiore di primo e secondo grado	1.616,80	1.349,64	

Le retribuzioni tabellari al 31 dicembre 2012 – Altre voci che compongono la retribuzione mensile

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Superminimo ex I cat. (mensile)	da €125,88 a €396,07	no	no
Superminimo ex II cat. (mensile)	da €93,39 a €309,12	no	no
Superminimo ex III cat. (mensile)	da €58,55 a €151,07	no	no
Incentivo economico di produttività	da €150 a €220	no	no
Elemento di garanzia retributivo	da €110 a €150	da €100 a €140	no
Salario di anzianità (c = congelato)	si (c)	da €10 a €35	no
Scatti di anzianità/aumenti periodi di anzianità	no	no	da €23 a €34
Perequazione scatti di anzianità	no	no	si
Servizio fuori sede	si	si	no
Indennità di funzione	si	si	no
Lavoro straordinario diurno	35%	25%	25%
Lavoro straordinario notturno	40%	45%	40%
Lavoro straordinario festivo	50%	50%	75%
Lavoro straordinario notturno festivo	60%	65%	100%
Clausole elastiche	15% retr.ne mensile globale	15% retr.ne mensile globale	no
Commissione d'esame	si	si	no
Vitto e alloggio	si	si	si
Prolungamento d'orario	no	80% del costo ora ordinaria	no
Lavoro notturno	15%	25%	25%
Lavoro festivo	100%	40%	25%
Integrazione Tutela lavoratrici madri	no	20%	no
Assistenza notturna	si	si	no

Le retribuzioni del personale dipendente della scuola non statale sono diverse a seconda del contratto applicato. Le differenze retributive, a parità di qualifica, oltre a determinare una sostanziale disparità di trattamento, sollevano la questione del dumpig contrattuale. Da alcuni anni, la crisi economica ha pesantemente investito il settore della scuola non statale, che oltre ad aver subito la riduzione dei finanziamenti nazionali, è attraversata da una forte contrazione delle iscrizioni, soprattutto negli istituti di primo e di secondo grado. Questo processo congiunturale sta intaccando in modo preoccupante i livelli occupazionali e reddituali. Molti istituti, appartenenti al mondo cattolico, hanno dismesso le attività, affidando le stesse a soggetti che adottano contratti collettivi di settore nei quali il costo del lavoro risulta più contenuto.

I CCNL AGIDAE e FISM hanno regolamentato la materia del trasferimento di azienda cercando di porre argine a questa sorta di trasmigrazione verso soluzioni più economiche. I risultati non sono stati del tutto positivi, molti istituti, nella impossibilità di aumentare le rette ed in presenza di una riduzione degli iscritti e del finanziamento nazionale hanno attivato la procedura prevista dall'art. 2112 del c.c., dall'art. 47 della legge n. 428/90 e dai specifici articoli contrattuali. Il fenomeno è comunque stato contenuto attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, regolamentati dai CCNL sin dal 1997. Il ricorso al CdS ha consentito a molte scuole di riprendersi e non ha prodotto conseguenze sul piano occupazionale. Il CdS, così come adattato alla realtà scolastica ed educativa, necessita di una presa di posizione da parte del MLPS a seguito di alcuni rilievi sollevati dalle Direzioni territoriali di Ascoli Piceno e di Messina.

Qualifiche, mansioni e livelli di inquadramento

I CCNL di lavoro della scuola non statale regolamentano il rapporto di lavoro di circa 200 figure professionali, specifiche di un settore di grande complessità.

Molte qualifiche, sebbene riconducibili ad una medesima mansione, sono indicate in modo diverso (accudienti, ausiliari, bidelli). Questa difformità è dovuta alla storia di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro e ad una certa esclusività dei "riferimenti", rivendicata dalle associazioni datoriali. Non è solo una questione di nomi. Ad esempio un educatore di asilo nido è inquadrato nel livello V del CCNL FISM, nel livello IV del CCNL AGIDAE e nel livello III del CCNL ANINSEI. A ciò si aggiunge una sostanziale disparità di trattamento economico e di impegno di lavoro settimanale. Tornando al precedente esempio, la nostra educatrice di asilo nido, lavora per 37 ore settimanali se contrattualizzata AGIDAE, per 36 ore se contrattualizzata ANINSEI, per 35 se contrattualizzata FISM.

MANSIONI, QUALIFICHE e LIV. INQUADRAMENTO	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Accompagnatori/trici di bus	I	I	I
Accudente		I	
Addetti al giardino		I	
Addetti al telemarketing		IV	
Addetti alla manutenzione degli impianti	II		
Addetti alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature			I
Addetti alla manutenzione ordinaria della casa e del giardino	I		
Addetti alla manutenzione ordinaria		I	
Addetti alle mense	I	I	I
Addetti alle pulizie	I	I	I
Addetti Asili condominiali			IV
Aiutanti tecnici di laboratorio	III	III	
Aiuti economi amministrativi		III	
Applicati di segreteria		III	
Addetti amministrativi e di segreteria	III		
Altro personale con idoneo diploma			V
Applicati di segreteria		III	
Assistenti ai non autosufficienti	II		
Assistenti ai tecnici di laboratorio		III	
Assistenti all'infanzia/di scuola dell'infanzia	II	II	
Assistenti asili nido			III
Assistenti di chimica e fisica		V	
Assistenti di colonia	II	II	
Assistenti di convitto	III	II	
Assistenti di ottica e odontotecnica		V	
Assistenti di vigilanza al doposcuola	III		IV
Assistenti doposcuola			IV
Assistenti paghe e contributi			V
Assistenti sociali		IV	VI
Ausiliari asili nido	II		
Autisti/autisti di bus	II	II	II
Bagnini	II	II	
Bidelli	I	I	
Camerieri specializzati/ settore mansione unica	II	II	
Capi-sala e camerieri con diploma di scuola alberghiera	III	III	
Capi-cuoco in possesso di diploma	III		
Centralinisti			II
Contabili di rete scolastica			V
Coordinatore amministrativo di reti scolastiche a livello provinciale, sub e sovra provinciale			VIII
Coordinatore asili nido e scuola dell'infanzia a livello territoriale			VIII

MANSIONI, QUALIFICHE e LIV. INQUADRAMENTO	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Coordinatore di asilo nido			VII
Coordinatore delle attività educative e didattiche (asilo nido, infanzia, primaria)		VIII A	
Coordinatore delle attività educative e didattiche (I e II grado)		VIII B	
Coordinatore di scuola dell'infanzia interno con almeno 5 sezioni			VII
Coordinatore pedagogico gestionale di rete a livello provinciale, sub e sovra provinciale			VIII
Coordinatori di attività educative e didattiche	VI		
Coordinatori e tutor		IV	
Cuochi	II	III	II
Cuochi in possesso di diploma scuola alberghiera			IV
Custodi – portieri		I	
Direttori di asilo nido		VIII A	
Direttori di corsi di corrispondenza, di lingue e cultura varia	VI		
Direttori di corsi di istruzione professionale		VIII A	
Direttori di corsi di lingue e cultura varia		VIII A	
Direttori di corsi liberi e d'arte			
Direttori di corsi per corrispondenza		VIII A	
Direttori di scuola dell'infanzia		VIII A	
Direttori di scuole dell'infanzia e primarie	VI		
Direttori di scuole primarie		VIII A	
Docente con funzione di coordinatore in scuola fino a 4 sezioni			VI
Docente con titolo di formatore			VIII
Docenti di conversazione di lingua straniera	V		
Docenti di corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura			
Docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale	V		
Docenti di educazione tecnica, artistica e musicale		VI	
Docenti di madre lingua	V		
Docenti di scuola dell'infanzia/materna	IV	IV	VI
Docenti di scuola primaria	IV	V	
docenti di lingua straniera, informatica, scienze motorie e sportive, musica (scuola primaria)	IV		
Docenti di scuole secondarie di primo grado non paritarie			
Docenti di scuole secondarie di primo grado paritarie, legalmente riconosciute o ad esse conformate (diplomati)	IV		

MANSIONI, QUALIFICHE e LIV. INQUADRAMENTO	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Docenti di scuole secondarie di secondo grado paritarie, legalmente riconosciute o ad esse conformate (laureati)	V		
Docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap (Scuola materna)			VI
Docenti di sostegno con relativo titolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria	IV		
Docenti di sostegno con relativo titolo nella scuola secondaria	V		
Docenti in accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica		VII	
Docenti in conservatori di musica		VII	
Docenti in corsi a distanza		IV	
Docenti in corsi di istruzione professionale	V	V	
Docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue	V		
Docenti in corsi di lingue		V	
Docenti in corsi di preparazione agli esami		V	
Docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di estetica e di acconciatura		IV	
Docenti in corsi per corrispondenza		IV	
Docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche		IV	
Docenti in istituti parauniversitari		VII	
Docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori		VII	
Docenti in scuole e corsi post-secondari		VII	
Docenti in scuole speciali per minori		VII	
Docenti di scuola materna			VI
Docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro	V		
Economi	IV		V
Educatori di colonie e soggiorni			V
Educatori di convitto	IV	IV	
Educatrici ed educatori di asili nido		III	
Falegnami	II		
Fattorini	I		
Fisioterapisti	IV		V
Guardarobieri/ Guardarobieri al convitto	II	II	
Impiegati d'ordine			II
Impiegati di concetto			IV
Infermieri		II	
Infermieri generici		II	
Infermieri patentati	II		
Infermieri professionali	IV	III	
Insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali		V	

MANSIONI, QUALIFICHE e LIV. INQUADRAMENTO	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali		V	
Inservienti ai piani		I	
Inservienti ai servizi di supporto			I
Istruttori di attività parascolastiche			V
Istruttori di attività parascolastiche anche sportive	III		
Istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie		III	
Lavoranti di cucina	I	I	I
Lettori e simili di lingua madre in compresenza			IV
Lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti		V	
Lettori di madrelingua in compresenza	III		
Logopedisti/logoterapisti in possesso di titolo	IV		
Logoterapeuti			V
Manovali comuni	I		
Meccanici	II		
Modelli viventi	II	II	
Operatore amministrativo Addetto all'archivio e al protocollo		II	
Operatore di biblioteca	III	III	
Operatori di ludoteca		III	
Operatori per non autosufficienti			III
Periti informatici	IV		
Personale ausiliario dei servizi all'infanzia delle scuole dell'infanzia la cui mansione contempli la cura della persona e dell'igiene personale dei bambini			II
Personale ausiliario di asilo nido la cui mansione contempli la cura della persona e dell'igiene personale dei bambini			III
Personale ausiliario di asilo nido			
Personale di custodia	I		II
Personale di fatica	I	I	
Personale docente delle attività extracurricolari			VI
Personale educativo asili nido e micronido	IV		
Personale educativo degli aziendali in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado			V
Personale educativo degli asili nido in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado			V

MANSIONI, QUALIFICHE e LIV. INQUADRAMENTO	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Personale educativo di altri servizi all'infanzia diversi dall'asilo nido			III
Portieri	I		II
Portieri centralinisti	II	II	
Presidi di scuole e corsi di preparazione agli esami	VI	VIII B	
Presidi di scuola secondaria di I e II grado paritarie e non paritarie		VIII B	
Presidi di scuola secondaria di I e II grado	VI		
Presidi e direttori di centri di attività formativa con il contributo del FSE	VI		
Presidi e direttori di istituti professionali	VI		
Psicologi/psicoterapeuti	V		
Puericultrici	IV		V
Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni e con diverse tipologie di servizi			VII
Responsabili settori tecnici o organizzativi		V	
Responsabili centro elaborazione dati	V		
Responsabili sistema gestione-qualità	V		
Rettori di Convitto		VIII B	
Segretari	IV		V
Segretari amministrativi		IV	
Tecnici alle caldaie	II		
Tecnici di caldaie		II	
Tecnici manutentori patentati			II
Tutor	III	IV	

CAPITOLO V

LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Le tutele occupazionali

La diminuzione degli alunni e delle classi viene affrontata dagli istituti ricorrendo alle riduzioni di orario, ai licenziamenti singoli, plurimi, collettivi, ai trasferimenti d'azienda, alla cassa integrazione in deroga e ai contratti di solidarietà difensivi.

I CCNL regolamentano la materia:

	AGIDAE	ANINSEI	FISM
Reimpiego	Art. 80	Art. 13, parte seconda	
Trasferimento di istituto o di un suo ramo d'azienda	Art. 38	Art. 14, parte seconda	Art. 20
Commissione Paritetica nazionale	Art. 3	Art. 5	Art. 2
Commissione Paritetica regionale	Art. 3	Art. 5	Art. 2
Risoluzione del rapporto di lavoro	Art. 75	Art. 56, parte seconda	Art. 63
licenziamento collettivo	Art. 78	Art. 60, parte seconda	
Licenziamento plurimo		Art. 60, parte seconda	
Formulazione delle graduatorie	Art. 79	Art. 61, parte seconda	
Tutele del personale, ammortizzatori sociale e contratto di solidarietà	Art. 14 e All. 1	Art. 9 e all. 2	All. 1
Disciplina dei licenziamenti individuali	Art. 76		Art. 65
Licenziamento per causa di forza maggiore	Art. 77		
Riduzione orario di lavoro			Art. 67

Il Contratto di solidarietà difensivo è stato introdotto nel settore della scuola non statale nel lontano 1997. Il CCNL AGIDAE fu il primo a recepirlo e a farlo applicare. Ad oggi moltissime scuole, su tutto il territorio nazionale continuano ad essere operative grazie a questo utile strumento di tutela. Parimenti un numero significativo di lavoratori, nel rispetto del principio della solidarietà, continua a svolgere la propria attività. Di seguito il fax simile di contratto di solidarietà adattato.

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO (FAC SIMILE)
(ex L.223/91)

Il giorno ..., alle ore ..., in ..., presso ... in via ... si sono incontrati:

- per ...:
- per la FLC CGIL:
- per la CISL Scuola:
- per la UIL Scuola:
- per lo SNALS Conf.Sal
- per il SINASCA:
- per il ... sito in ..., il Legale Rappresentante:

Premesso che

- il ..., sito in ... – Via ..., è costituito da una scuola ..., da una scuola ..., da una scuola ..., da una scuola ... (...);
- il personale è costituito da n. ... dipendenti a tempo indeterminato (n. ... docenti, n. ... personale ATA) di cui n. ... dipendenti a tempo indeterminato e n. ... a tempo determinato, secondo il prospetto allegato;
- al personale dipendente è applicato il CCNL ... e successivi rinnovi;
- il ... con sede in ... – Via ..., ha aperto con comunicazione del ..., la procedura di licenziamento collettivo (ex art. 4 della L.223/91) per n. ... dipendenti del ..., dichiarati eccedentari dal ..., adducendo come motivazioni: il calo delle iscrizioni, i minori ricavi e il sovradimensionamento del personale rispetto all'utenza;
- le Parti si sono rese disponibili all'esame congiunto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge 223/91;
- il ... in ..., via ..., si è proceduto, previa convocazione, all'esame congiunto, di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

LE PARTI

1. prese in esame la situazione patrimoniale e la situazione economica al ..., il numero degli studenti e delle classi negli anni scolastici ..., il costo del personale;
2. verificato in sede di esame congiunto le difficoltà economiche dell'Istituto e la situazione di eccedenza di personale rispetto alle attuali esigenze dell'utenza;
3. considerato che i dipendenti eccedentari non possono essere ricollocati in altre mansioni o in altre strutture;
4. valutato che sussistono fondate ragioni per ritenere che l'Istituto possa superare l'attuale stato di difficoltà;
5. ribadito che la salvaguardia dei livelli occupazionali rappresenta una priorità sociale irrinunciabile;
6. visti l'art. ... del CCNL ... sulla tutela del personale dipendente in caso di licenziamento; l'Allegato n. ..., parte integrante del CCNL citato, sui Contratti di solidarietà difensivi; la L. 236/93; la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 25 maggio 2004;

hanno convenuto

- per evitare il licenziamento collettivo,
- per superare l'attuale stato di difficoltà,
- per garantire il mantenimento del posto di lavoro a tutto il personale dipendente,

di ricorrere al Contratto di solidarietà

che preveda, dal ... al ..., la riduzione dell'orario di lavoro, e conseguentemente della retribuzione, nella misura del ...%, previa approvazione da parte dei dipendenti,

e, preso atto che

che i dipendenti, riuniti in assemblea, il giorno ... hanno accettato, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, il ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo della durata di 20 mesi, che preveda la riduzione dell'orario di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione, del ... %, secondo le disposizioni riportate in Allegato n. ... al CCNL...;

sottoscrivono il seguente

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO

alle sotto indicate condizioni applicative

- 1) quanto premesso all'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo stesso;
- 2) il Contratto di solidarietà decorre dal ... e termina il ...;
- 3) il personale con contratto a ..., al quale si applica il presente contratto di solidarietà difensivo, è riportato nell'elenco allegato;
- 4) a seguito dell'Accordo di solidarietà difensivo l'orario di lavoro per ciascun dipendente subirà una riduzione del ... (... per cento) calcolata su base annua, rispetto all'orario di lavoro individuale in atto.
Nella stessa misura del ... (...%) sarà ridotta la retribuzione mensile determinata in base alle vigenti tabelle contrattuali del CCNL ... e successivi rinnovi;
- 5) dovendo l'orario di lavoro ridursi del ...% calcolato su base annua, il datore di lavoro potrà operare una flessibilità oraria e chiedere a ciascun dipendente – nei periodi dell'anno scolastico coincidenti con l'attività didattica – un “*potenziamento orario*” con impiego lavorativo settimanale ad orario superiore a quello risultante dalla riduzione concordata – e fino all'orario settimanale individuale “non ridotto” – concedendo una corrispondente riduzione dell'orario di lavoro in altri periodi dell'anno. Per effetto di quest'ultima, il dipendente godrà, su base annua, di un numero giorni lavorativi retribuiti, a zero ore di lavoro, che si aggiungono ai giorni di ferie ordinarie di cui all'art. ... del CCNL ...;
- 6) al personale con contratto a tempo determinato nei confronti del quale il datore di lavoro opererà la riduzione oraria, con la flessibilità oraria di cui al punto 5), le ferie eventualmente non godute saranno retribuite al termine del rapporto;
- 7) al personale docente non abilitato con contratto a tempo determinato con scadenza durante la vigenza del CdS viene garantito il diritto di precedenza su eventuali nuove assunzioni per l'anno scolastico ..., compatibilmente con le vigenti disposizioni sulla durata complessiva dei contratti a termine .
- 8) Sono considerati tra i giorni lavorativi anche quelli compresi nelle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua. Per effetto di tale deroga, le attività della funzione docente, quali: *scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegi docenti*, previste dal comma 3 dell'articolo citato, non potranno superare annualmente le 30 (trenta) ore;
- 9) la scuola non potrà chiedere ai docenti di prestare servizio per le c.d. “70 ore”, previste dall'art. 48 del CCNL-AGIDAE 2010/2012, compensate con 26 giorni di ferie estive aggiuntive; oppure le potrà richiedere solo nella misura, compatibile con quanto stabilito al precedente punto 5), che permetta al dipendente di fruire di corrispondenti giorni di ferie estive aggiuntive (solo CCNL AGIDAE);
- 10) la retribuzione mensile dovrà essere corrisposta non oltre l'... giorno del mese successivo a quello di maturazione
- 11) ai fini del PAP, previsto dall'art. 34 del CCNL-AGIDAE 2010/2012, le settimane a zero ore di lavoro, per effetto di quanto stabilito al precedente comma 5, sono considerare settimane di effettiva presenza. Il PAP, qualora maturato dal personale dipendente, ai sensi dell'art. 34 del citato CCNL, è erogato con la

- retribuzione del mese di agosto nella misura del 100% dell'importo, riproporzionato in caso di part-time (solo CCNL AGIDAE);
- 12) in caso di dimissioni volontarie del dipendente, l'Istituto non richiederà, nell'arco di vigenza del presente Contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva del preavviso;
 - 13) qualora si rendano disponibili ore di lavoro, nella vigenza del presente Contratto di solidarietà, le stesse verranno offerte, prima di procedere a nuove assunzioni, al personale già in servizio per le stesse mansioni e per le stesse qualifiche;
 - 14) l'orario di lavoro effettivamente svolto da ciascun dipendente risulterà da appositi prospetti mensili preventivi e consuntivi.
 - 15) durante il periodo di validità del presente Accordo, le Parti firmatarie, ne verificheranno lo stato di attuazione;
 - 16) per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dal CCNL ... e successivi rinnovi e dall'Allegato n. ... al CCNL medesimo.

Per effetto del presente Contratto di solidarietà difensivo il ... sito in ...

SI IMPEGNA

1. a non procedere a licenziamenti e/o a riduzioni di orario di lavoro nel periodo di validità dell'accordo, pena l'annullamento del presente Accordo a partire dalla data della stipula;
2. ad attivare presso le competenti Autorità amministrative ed Enti previdenziali le procedure atte a consentire ai lavoratori, ai quali è applicato il presente Contratto di solidarietà difensivo, di beneficiare del contributo retributivo e di fruire della contribuzione figurativa per le ore annualmente non lavorate;
3. a ripristinare alla scadenza del presente Contratto di solidarietà, l'orario settimanale di lavoro e la retribuzione secondo il CCNL... vigente, in riferimento all'intero orario di lavoro settimanale individuale;
4. a seguire, in caso di trasferimento di azienda, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 2112 del c.c. e dall'art. ... del vigente CCNL...

Il presente verbale, costituito da n. 3 pagine e di un allegato (elenco dei dipendenti), è letto, approvato e sottoscritto.

Associazione datoriale
Istituto
FC CGIL
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
SINASCA

Il trasferimento d'azienda. In alcuni casi le scuole in crisi adottano lo strumento del trasferimento d'azienda, affidando a società e/o cooperative la gestione delle attività. La procedura è definita dall'art. 47 della legge 428/90.

VERBALE DI ACCORDO PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA (FAC SIMILE)
(art. 47 L. 428/90)

Il giorno ..., presso la sede dell'... e in ..., si tiene la riunione

TRA

La ... con sede legale in ... e unità operativa a ... via ..., rappresentata da ...

La ... con sede legale in ... via ... rappresentata dal Sig. ... nato a ... il ..., ...

E

Le OO.SS. nazionali CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL SCUOLA, SNALS e SINASCA, rappresentate dai Sigg.ri ...,

premessi che

- In data ... la ..., operante nel settore istruzione ..., ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per cessazione dell'attività, valevole anche come informazione preventiva ex art. 2112 c.c., in caso di eventuale trasferimento d'azienda in deroga alla cessazione dell'attività;
- nel corso della riunione, la ... ha esposto i motivi che hanno indotto ad avviare la procedura di licenziamento collettivo che sono da individuare in una situazione di gravi crisi economica, che si protrae ormai da alcuni anni, che ha determinato ingenti perdite economiche che nei prossimi anni si prospettano ancora più abbondanti;
- i rappresentanti delle OO.SS. non hanno ritenuto di accettare tale soluzione, esprimendo perplessità e riserve circa le modalità con cui si ritiene di affrontare le asserite problematiche occupazionali e, pertanto, hanno invitato la ... a considerare la possibilità di strumenti alternativi alla riduzione del personale, come il ricorso al contratto di solidarietà difensivo disciplinato dalla legge n. 236/93, che consentirebbe di gestire l'attuale situazione di difficoltà esistente nel settore, con salvaguardia dell'occupazione;
- la ... ha evidenziato che non risulta oggettivamente possibile procedere all'utilizzo del predetto contratto di solidarietà difensivo;
- tutte le insegnanti della Scuola ..., potenzialmente coinvolte dalla procedura di licenziamento collettivo, pur a conoscenza delle enormi difficoltà finanziarie in cui versa la Scuola, hanno costituito in data ..., unitamente ad alcuni genitori degli alunni, una cooperativa sociale che, onde evitare la perdita dei posti di lavoro, nonché al fine di proseguire l'unica attività educativa ad indirizzo ... esistente nel territorio da oltre ... anni, si è dichiarata disponibile a gestire l'attività e proseguire i rapporti di lavoro con tutto il personale a tempo indeterminato attualmente alle dipendenze della ..., fatta eccezione per i soggetti che, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2012-2013, risultino aver maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, prospettando di ricorrere essa stessa al CDS, nel momento in cui le saranno trasferiti i dipendenti, attuando per tutti i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro, così da rendere compatibile l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti degli addetti, nonché di garantire la funzionalità operativa nella scuola;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. La ..., La Scuola ... Società Cooperativa e i rappresentanti delle OO.SS. convengono, come strumento alternativo alla riduzione di personale, di effettuare un trasferimento d'azienda alle seguenti condizioni:
 - a. il trasferimento d'azienda avrà effetto dal ..., stabilendo che da tale data tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, con le esclusioni di cui sopra, continueranno con la Scuola ... Società Cooperativa, mantenendo al

- personale interessato l'anzianità maturata ed i diritti acquisiti al momento del trasferimento con applicazione del CCNL ...;
- b. il trasferimento d'azienda è realizzato con un contratto di cessione a titolo gratuito dell'azienda della ... alla Scuola ... società cooperativa con impegno della prima a provvedere al trasferimento alla seconda della parità scolastica, di cui al provvedimento n. ... del ... valida fino al ...;
 - c. l'attività scolastica verrà proseguita nei locali dove si attuale svolgimento, di proprietà della ... che concederà l'immobile in cui gli stessi risultano ubicati, previa stipula di un contratto di comodato gratuito alla ...;
 - d. la ... provvederà entro il ... al pagamento di tutte le spettanze maturate fino al ... compreso il trattamento di fine rapporto maturato fino al 2006 (in quanto la quota maturata dal 01/01/2007 al 31/08/2012, è stata versata al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS), restando inteso che i lavoratori, all'atto del pagamento di tutte le spettanze maturate fino al 31 agosto 2012, con le procedure di cui agli art. 410 e 411 c.p.c., libereranno la Provincia d'Italia delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, accettando in tale sede anche il trasferimento concordato;
 - e. la Scuola ..., in considerazione della criticità in cui versa l'azienda trasferita, e per mantenere il livello occupazionale trasferito, a seguito del concordato trasferimento, si farà carico di attivare la procedura prevista dalla legge per il ricorso al CDS di cui all'art. 5 c. 5 L. 236/93.
3. La Scuola ... e le OO.SS. come sopra rappresentate s'incontreranno in tempo utile e comunque non oltre il 30 settembre 2012, per il ricorso al contratto di solidarietà onde specificare le modalità, i criteri ed i termini temporali di applicazione del suddetto contratto in relazione alla situazione occupazionale ed al numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2012-2013.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto

Per la ...

Cognome e nome Firma...

Per la ...

Cognome e nome Firma...

Per OO SS

Cognome e nome Firma...

Il licenziamento individuale e collettivo. I CCNL della scuola paritaria sono in fase di rinnovo e pertanto gli articoli relativi ai licenziamenti dovranno essere aggiornati secondo le disposizioni introdotte dalla recente normativa sulla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012). In particolare il "licenziamento per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo" in quanto può configurarsi come soluzione ultima in caso di crisi d'azienda e può riguardare ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. La cosiddetta Legge Fornero ha modificato gli articoli 2, 6 e 7 della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali. In particolare la nuova normativa entra nel merito delle procedure e dei soggetti interessati, nonché del tentativo di conciliazione al quale sono tenuti, tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità. La normativa si applica anche al datore di lavoro, che nello stesso comune abbia alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori, ovvero, chi occupi più di 60 dipendenti sul territorio nazionale. Il datore di lavoro che intende procedere ad un licenziamento è obbligato ad inviarne comunicazione scritta alla

Direzione del lavoro competente territorialmente, e per conoscenza, al lavoratore interessato, indicando le motivazioni oggettive e le eventuali misure di assistenza o ricollocazione (comma 2, art. 7, L. 604/1966).

La Direzione territoriale del Lavoro deve convocare le parti interessate davanti alla commissione di conciliazione, le parti devono comparire entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza di licenziamento. L'invito a comparire per la conciliazione deve essere trasmesso, con lettera raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata al fine da non vanificare il tentativo di conciliazione. Il dipendente e il datore di lavoro sono chiamati a presentarsi nel giorno stabilito dalla Direzione; l'assenza di una delle parti, senza giustificazione oggettiva, dà luogo alla redazione di un verbale di assenza: in caso di assenza del lavoratore il datore è abilitato al licenziamento, non è previsto, però, il caso contrario. Alla conciliazione le parti possono anche essere rappresentate e assistite da soggetti terzi, con delega scritta.

La conciliazione consiste nel tentativo di attività di mediazione da parte della Direzione riguardo all'indennità incentivante, all'individuazione di forme alternative al recesso come il trasferimento e il tempo parziale. Il mancato accordo delle parti o l'assenza di una di esse, senza giustificazione, comporta il fallimento del tentativo di conciliazione e permette al datore di lavoro di procedere al licenziamento del dipendente. In tal caso, il licenziamento adottato in seguito al fallimento della conciliazione, ha effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato. In tal caso di conciliazione, la Direzione procede a redigere il verbale della seduta con la decisione adottata che diviene inoppugnabile.

La Riforma del Lavoro Fornero (*legge 28 giugno 2012, n. 92*) ha, inoltre, modificato la disciplina sui licenziamenti collettivi, introducendo alcune novità rispetto a quanto previsto dalla *legge 223/1991*, il cui impianto resta confermato, in tema di comunicazioni, vizi di forma e sanzioni. La procedura si avvia con una comunicazione scritta, con cui l'azienda segnala a sindacati, associazioni di categoria e Direzione Territoriale del Lavoro, la volontà di porre in atto il licenziamento collettivo indicando:

- motivi che determinano la situazione di eccedenza di lavoratori;
- ragioni tecniche, organizzative o produttive che rendono impossibili misure alternative;
- numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
- tempistica con cui la mobilità verrà attuata;
- eventuali misure per ridurre le conseguenze sociali.

In base alla Riforma del Lavoro, ora i vizi che possono inficiare la comunicazione sono sanabili attraverso un accordo sindacale sottoscritto durante la procedura di mobilità, andando così a modificare il comma 4, art. 2, della L. 223/1991. In passato i vizi di forma inficiavano la procedura che, giocoforza, doveva nuovamente essere attivato.

Conclusioni

La scuola paritaria è una realtà educativa e scolastica che muove grandi numeri. Ogni quattro/cinque scuole statali, vi è una scuola paritaria, ogni 8 studenti della scuola pubblica, ve n'è uno che frequenta le istituzioni paritarie.

Lo Stato sostiene la funzione pubblica del sistema paritario con risorse annue che per alcuni sono del tutto insufficienti, per altri del tutto illegittime. Lo scontro prosegue senza soluzione di continuità, anche se nel resto dell'Europa è da tempo superato e positivamente risolto. Certo quello della scuola non statale, privata e paritaria, è un argomento estremamente delicato, perché questo settore unisce al suo interno e quasi protegge, istituzioni di alta qualità e presenza storica con altre che hanno la sola funzione di "vendere" diplomi.

La presenza di tanti soggetti datoriali sta a significare da una parte la volontà di garantire la qualità dell'offerta di istruzione e dall'altra quella di escludere e/o includere tutte quelle imprese che mirano al solo guadagno, lucrando su chi ha bisogno del classico "pezzo di carta".

La *parità scolastica* è un bene prezioso, un riconoscimento della qualità dell'offerta di istruzione e pertanto non può essere attribuita con troppa facilità e disinvoltura a tutti i datori di lavoro ai quali si chiedono solo impegni generici e non obblighi e vincoli.

La *parità* deve essere lo strumento attraverso il quale il sistema della scuola non statale può risollevarsi, qualora serva ad escludere i soggetti che operano al di fuori delle regole comuni e garantire tutti quelli che le regole le rispettano.

Solo così il dibattito sulla scuola paritaria potrà trovare nel nostro Paese, come nel resto dell'Europa, un sostanziale riconoscimento dei ruoli e una positiva e soddisfacente soluzione.